



COMUNE DI GARZIGLIANA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO EDILIZIO

Redatto ai sensi della D.C.R. 247-45856 del 28/11/2017

Approvato con D.C.C. n. 22 del 12.06.2018

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garzigliana al n. 429 dal 04/07/2018 al 19/07/2018, divenuta esecutiva il 14/07/2018.

Pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P. n. 28 in data 12/07/2018.

Divenuto esecutivo in data 12/07/2018

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE:

Articolo 96 D.C.C. n. 30 del 27/11/2018

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garzigliana al n. 484 dal 05/12/2018 al 20/12/2018, divenuta esecutiva il 15/12/2018.

Pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P. n. _____ in data _____

Divenuto esecutivo in data _____

N.B. ai sensi dell'articolo 136, gli articoli dal 1 al 44 entreranno in vigore all'adeguamento del PRG alle nuove definizioni. Si provvede pertanto a pubblicare gli articoli del precedente REC ancora in vigore in forza di tale disposizione.

SOMMARIO

PARTE PRIMA.....	7
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	7
CAPO I -	7
LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	7
Articolo 1 – Superficie territoriale (ST)	7
Articolo 2 – Superficie fondiaria (SF).....	7
Articolo 3 – Indice di edificabilità territoriale (IT).....	7
Articolo 4 – Indice di edificabilità fondiaria (IF)	8
Articolo 5 – Carico urbanistico (CU).....	8
Articolo 6 – Dotazioni territoriali (DT)	8
Articolo 7 – Sedime	8
Articolo 8 – Superficie coperta (SC)	9
Articolo 9 – Superficie permeabile (SP)	9
Articolo 10 – Indice di permeabilità (IPT/IPT)	9
Articolo 11 – Indice di copertura (IC).....	9
Articolo 12 – Superficie totale (Stot).....	10
Articolo 13 – Superficie lorda (SL)	10
Articolo 14 – Superficie utile (SU).....	10
Articolo 15 – Superficie accessoria (SA).....	10
Articolo 16 – Superficie complessiva (SCom).....	11
Articolo 17 – Superficie calpestabile (SCa)	11
Articolo 18 – Sagoma.....	11
Articolo 19 – Volume totale o volumetria complessiva (V).....	12
Articolo 20 – Piano fuori terra	12
Articolo 21 – Piano seminterrato	12
Articolo 22 – Piano interrato.....	12
Articolo 23 – Sottotetto	13
Articolo 24 – Soppalco	13
Articolo 25 – Numero dei piani (NP)	13
Articolo 26 – Altezza lorda (HL).....	13
Articolo 27 – Altezza del fronte (HF)	14
Articolo 28 – Altezza dell'edificio (H).....	14
Articolo 29 – Altezza utile (HU)	14
Articolo 30 – Distanze (D).....	15
Articolo 31 - Volume tecnico	15
Articolo 32 - Edificio	15

Articolo 33 - Edificio Unifamiliare	16
Articolo 34 - Pertinenza	16
Articolo 35 - Balcone	16
Articolo 36 - Ballatoio.....	16
Articolo 37- Loggia/Loggiato	16
Articolo 38 - Pensilina	16
Articolo 39 - Portico/Porticato	16
Articolo 40 - Terrazza.....	17
Articolo 41 - Tettoia.....	17
Articolo 42 - Veranda	17
Articolo 43 - Indice di densità territoriale (DT)	17
Articolo 44- Indice di densità fondiaria (DF).....	17
 CAPO II -	19
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	19
 PARTE SECONDA.....	41
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	41
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	41
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	41
Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	41
Articolo 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	44
Articolo 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	44
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....	46
Articolo 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati....	46
Articolo 49 - Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).46	
Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	46
Articolo 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	46
Articolo 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	47
Articolo 53 - Pareri preventivi	47
Articolo 54 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	47
Articolo 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	48
Articolo 56 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	48
Articolo 57 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	48

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	49
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	49
Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.	49
Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori	49
Articolo 60 - Occupazione di suolo pubblico.....	49
Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	50
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	51
Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	51
Articolo 63 - Punti fissi di linea e di livello.....	51
Articolo 64 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	52
Articolo 65 - Cartelli di cantiere	52
Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	52
Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze	53
Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	53
Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	53
Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	54
Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	54
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	56
CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	56
Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	56
Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	56
Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	56
Articolo 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	57
Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	57
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	57

Articolo 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	58
Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	58
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	59
Articolo 80 - Strade	59
Articolo 81 - Portici	59
Articolo 82 - Piste ciclabili	59
Articolo 83 - Aree per parcheggio	59
Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate	59
Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi	59
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse	60
Articolo 87 - Chioschi/dehor su suolo pubblico	61
Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	61
Articolo 89 - Recinzioni	63
Articolo 90 - Numerazione civica	64
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	65
Articolo 91 - Aree Verdi	65
Articolo 92 - Parchi urbani	65
Articolo 93 - Orti urbani	65
Articolo 94 - Parchi e percorsi in territorio rurale	65
Articolo 95 - Sentieri e rifugi alpini	65
Articolo 96 - Tutela del suolo e del sottosuolo	65
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	68
Articolo 97 - Approvvigionamento idrico	68
Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque	68
Articolo 99 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	68
Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica	69
Articolo 101 - Distribuzione del gas	69
Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici	69
Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	70
Articolo 104 - Telecomunicazioni	70
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	72
Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	72
Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	72

Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	73
Articolo 108 - Allineamenti	73
Articolo 109 - Piano del colore	74
Articolo 110 - Coperture degli edifici	74
Articolo 111 - Illuminazione pubblica	74
Articolo 112 - Griglie ed intercapedini	74
Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici	74
Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici	75
Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	75
Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari	76
Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno	76
Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici	77
Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici	77
Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	77
 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	78
Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	78
Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari	78
Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	78
Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali	78
Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe	79
Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	80
Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	81
Articolo 128 - Recinzioni	82
Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici	82
Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	82
Articolo 131 - Piscine	82
Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici	82
 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	83
Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	83
Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	83
Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	83
 TITOLO V NORME TRANSITORIE*	84
Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio	84
Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento	84

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I – LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 – Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG

Articolo 2 – Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2)

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG

Articolo 3 – Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ($IT=SL/ST$)

Articolo 4 – Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificio esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

*L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (M^2/m^2)
Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ($IF=SL/SF$)*

Articolo 5 – Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specifiche tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m^2)

Articolo 6 – Dotazioni territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specifiche tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2)

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 – Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specifiche tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2)

Articolo 8 – Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture

Articolo 9 – Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m^2)

Articolo 10 – Indice di permeabilità (IPT/IPT)

- a) **Indice di permeabilità territoriale (IPT)**: rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.
- b) **Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**: rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$)

Articolo 11 – Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$)

Articolo 12 – Superficie totale (Stot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 13 – Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 – Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 – Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;

- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 – Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\%SA$).

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 – Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specifiche tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 18 – Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad

assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specifiche tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 – Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specifiche tecniche

Il volume di misura in metri cubi (m³).

Ai fini del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 – Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 – Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 – Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specifiche tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 – Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 – Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specifiche tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL

Articolo 26 – Altezza lorda (HL)

Differenza tra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 – Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 – Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Articolo 29 – Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 – Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo, che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc,) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specifiche tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 - Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specifiche tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 - Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

Articolo 35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37- Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specifiche tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 - Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificio esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44- Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificio esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

*L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).
L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

Il Comune di Garzigliana provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, sia mediante la predisposizione di apposite tabelle, sia mediante il rimando a pagine dedicate da parte della Regione Piemonte, dei competenti Ministeri o sul portale dedicato alla gestione telematica dell'istanza.

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

Il Comune di Garzigliana provvede sul proprio sito internet istituzionale alla pubblicazione dei procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi, nonché delle modalità di controllo degli stessi, sia mediante pagina dedicata che mediante il rimando al portale per la gestione telematica della domanda.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

Il Comune di Garzigliana provvede sul proprio sito internet istituzionale alla pubblicazione della modulistica unificata, sia mediante pagina dedicata che mediante il rimando al portale per la gestione telematica della domanda.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Garzigliana.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
		LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo"</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale	
		LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
		LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26

	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi</i> ,

		<i>programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio</i>)

		delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
		LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale	
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i>)
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
		LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10</i>

		<i>maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</i>
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
		<i>LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</i>
		<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)</i>
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente</i>
		<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)</i>
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</i>
		<i>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico")</i>
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e</i>

		<i>l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)</i>
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</i>
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)</i>
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
		<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12")</i>
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
		<i>LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)</i>
	B.3 Servitù militari	
		<i>DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</i>
		<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</i>
		<i>DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)</i>
	B.4 Accessi stradali	
		<i>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della</i>

		<i>strada</i>) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
		LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
		LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio	

		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

		LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)
	C.4 Vincolo idraulico	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (<i>Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (<i>Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali</i>)
	C.5 Aree naturali protette	
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
		LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (<i>L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r.</i>

		<i>19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)</i>
		<i>In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte</i>
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		<i>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")</i>
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	

		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)

		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
	D.5 Sicurezza degli impianti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la</i>

		<i>progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279</i>)
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (<i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della</i>

		<i>relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (<i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i>)
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4

		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c</i>). <i>Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d</i>). <i>Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche</i>

		<i>alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di</i>

		<i>disposizioni regionali in materia di turismo)</i>
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A</i>
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A</i>
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
	E.5 Sale cinematografiche	
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)

		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17)</i> come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</i>)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
	E.9 Impianti sportivi	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Terre crude e massi erratici	
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia

1. L'ufficio tecnico comunale svolge le funzioni dello Sportello Unico Edilizia così come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico dell'edilizia) tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.. Tale ufficio è competente per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.
2. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi, la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia, sono reperibili ed aggiornabili sul sito istituzionale del Comune di Garzigliana, dal quale è attivo il rimando al sito informatico per la gestione telematica delle istanze edilizie.
3. Sul medesimo sito istituzionale, ad apposita pagina dedicata, saranno date notizie di ogni eventuale diversa organizzazione dell'ufficio.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con

modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Il Comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le Camere di Commercio.
3. Sul sito istituzionale del Comune di Garzigliana è presente una pagina dedicata alla modalità di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella quale è presente il collegamento al portale telematico.

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La commissione è composta da n. 5 componenti designati dal Consiglio comunale; tra questi, in sede di designazione, viene individuato il Presidente, mentre la commissione, al momento dell'insediamento, elegge al suo interno con votazione segreta ed a maggioranza semplice, il Vice Presidente.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e, possibilmente, uno in materie giuridiche.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. Non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
5. La commissione resta in carica fino al rinnovo dell'organo comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente), non vincolante, per:

- a. il rilascio di provvedimenti autorizzativi espressi in materia edilizia (permessi di costruire);
 - b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
 - c. esprime inoltre, su specifica richiesta del tecnico comunale istruttore, parere non vincolante su qualsiasi altra tipologia di pratica edilizia.
10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
- a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b. convenzioni;
 - c. programmi pluriennali di attuazione;
 - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e. le modalità di applicazione del contributo di costruzione.
12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.
16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

3

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio sono altresì attribuite le funzioni ad essa sub delegate dalla normativa regionale.
2. Essa è dotata di apposito regolamento per il suo funzionamento.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. Il Comune di Garzigliana provvede ad individuare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, l'Organo Tecnico previsto ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998 e s.m.i. con appositi provvedimenti.

Articolo 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Il Comune di Garzigliana provvede sul proprio sito internet istituzionale alla pubblicazione delle modalità con cui è garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie, con eventuale rimando a portale esterno dedicato (es. Mude Piemonte o altri).

Articolo 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Il Comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le Camere di Commercio.

2. Sul sito istituzionale del Comune di Garzigliana è presente una pagina dedicata alla modalità di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella quale è presente il collegamento al portale telematico.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Si applicano la Legge 241/1990 e s.m.i., l'articolo 68 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e la normativa in materia di provvedimenti amministrativi e, in particolare, di titoli abilitativi edilizi.

Articolo 49 - Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Le modalità di proroga e rinnovo dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa nazionale, nonché dalle norme del Piano Regolatore Generale Comunale quando specificato.
2. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine dei lavori.

Articolo 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Il Comune può sospendere l'uso e dichiarare l'inagibilità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 222 del Regio Decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 9 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. La dichiarazione di inagibilità può derivare da procedimento avviato d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. A tal fine il Comune esegue un sopralluogo delle aree tendente ad accertare le condizioni dell'edificio e delle sue pertinenze; può avvalersi dell'ausilio della competente Azienda Sanitaria Locale.
4. In sede di richiesta di parte, dovrà essere presentata idonea documentazione inerente e dichiarazione sostitutiva circa l'effettiva inagibilità del fabbricato; l'ufficio qualora lo ritenga necessario può richiedere specifica perizia a firma di professionista abilitato, i cui costi sono a carico del richiedente.
5. Costituiscono, tra l'altro, prova di inagibilità:
 - a. la mancanza della copertura;
 - b. la mancanza dei serramenti esterni;
 - c. la mancanza di scale di accesso a piani superiori alle unità abitative;
 - d. problematiche strutturali e strutture pericolanti;
 - e. mancanza dell'impianto elettrico, idrico e sanitario (non è considerata condizione di inagibilità o inabilità la sola assenza della fornitura elettrica ed idrica);
 - f. violazione delle norme igienico sanitarie.
6. Le condizioni di inagibilità sono dichiarate con apposito provvedimento amministrativo.
7. Il riutilizzo dell'edificio è subordinato all'esecuzione di lavori di recupero e sistemazione atti a ripristinare le condizioni di abitabilità stessa, secondo la procedura dell'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il Comune è dotato di apposite deliberazioni inerenti le modalità di calcolo e corresponsione del contributo di costruzione, al quale si fa rimando.

Articolo 53 - Pareri preventivi

Articolo 54 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Si applicano le disposizioni della Legge 241/1990 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, nonché del regolamento comunale in esecuzione a tali normative.

Articolo 56 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Articolo 57 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Si applicano le disposizioni e le definizioni delle tipologie di titoli abilitativi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990.
2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
5. La modulistica inerente le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazione dei diversi titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sono conformi alla modulistica unificata edilizia approvata dagli enti sovraordinati e reperibili sul sito istituzionale o ad apposito link al portale dedicato alla gestione telematica dell'istanza.

Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori

1. La modulistica inerente le comunicazioni di fine dei lavori dei diversi titoli abilitativi, qualora previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è conforme alla modulistica unificata edilizia approvata dagli enti sovraordinati e reperibile sul sito istituzionale o ad apposito link al portale dedicato alla gestione telematica dell'istanza

Articolo 60 - Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono

preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Si applicano il D. Lgs. 152/2006 – titolo V – la L.R. 30/2008 e s.m.i., la D.G.R. 25-6899/2013, la D.G.R. 58-4532/2016, nonché quanto disposto dalla normativa in materia.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 - Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.

Articolo 65 - Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione
 - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

NOTE

- Per quanto prescritto al comma 1, v. articolo 27 del D.P.R. 380/2001.
- Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.
- Si richiamano gli obblighi riportati nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., articoli 90 e 99.

Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve

effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, vanno applicati, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Si applicano le disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., articolo 34, comma 2-ter e della L.R. 19/1999 e s.m.i. articolo 6.

Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
- Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'articolo 5 del D.P.R. 285/1990.
- La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

- a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Si applicano le cogenti normative specifiche in merito.

Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Articolo 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. E' applicabile la normativa vigente speciale sovraordinata alle condizioni ivi indicate.

Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale e direzionale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sotto trave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m fatti salvi i casi in cui è espressamente prevista l'applicazione della L.R. 21/98.
5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

NOTE

- Le disposizioni citate al comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.

Articolo 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Si applicano i disposti dell'art. 15 della L.R. 20/2009 e s.m.i e il regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 - Strade

1. Si applicano le previsioni delle N.T.A. contenute nel P.R.G.C. vigente.

Articolo 81 - Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Articolo 82 - Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Articolo 83 - Aree per parcheggio

Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate

Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di

passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne para pedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico; diverso accesso può essere consentito solo previa specifica relazione che dimostri la non pericolosità dello stesso.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,50 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,25 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di

trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i.

NOTE

- I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il d.lgs. 285/1992 e il D.P.R. 495/1992.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'articolo 3 del D.lgs. 285/1992.

Articolo 87 - Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi su suolo pubblico sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

NOTE

- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il D.P.R. 495/1992.

Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo

scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale (segnaletica verticale, specchi, ecc...);
 - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g. lapidi commemorative;
 - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non

esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 - Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a. con muro pieno di altezza massima di 2,00 m;
 - b. con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
 - c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m, fatta eccezione per gli interventi al di fuori del centro abitato, per i quali è obbligatorio il rispetto delle previsioni del Codice della Strada;
 - d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: legno, pietra, materiale prefabbricato, cemento e muratura.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro e legno.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitfoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
- 11.

Articolo 90 - Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza minima di 1,50 m e massima di 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. Gli strumenti urbanistici esecutivi possono disporre l'apposizione di numeri civici delle medesime caratteristiche all'interno della lottizzazione.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 - Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
3. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
4. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Articolo 92 - Parchi urbani

Articolo 93 - Orti urbani

Articolo 94 - Parchi e percorsi in territorio rurale

Articolo 95 - Sentieri e rifugi alpini

1. Si applica il disposto della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte") e del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

Articolo 96 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
 - a. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
 - i. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
 - ii. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - iii. entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
 - iv. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita di materiale anticorrosione;
 - b. in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
 - c. dotato dei seguenti dispositivi:
 - i. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - ii. una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - iii. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
3. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
4. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. – Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 03/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6, della L.R. 22/1996 e s.m.i. deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
5. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 03/03/2016.

- a. Si applica, inoltre, quanto disposto dal Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731..

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 - Approvvigionamento idrico

1. Si applica la normativa seguente in materia:
 - D.Lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
 - regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque

1. Si applica la normativa seguente in materia:
 - deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - D.Lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - Legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
 - Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
 - Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 99 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Si applica la normativa seguente in materia:
 - D.Lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2;
- I regolamenti comunali in materia.

Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si applica la normativa seguente in materia:
 - L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - L.R. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 - Distribuzione del gas

1. Si applica la normativa seguente in materia:
 - L.R. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di

primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001).

Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Sul territorio comunale si applicano la normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché le disposizioni delle NTA del Piano Regolatore Generale.

NOTE

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 - Telecomunicazioni

1. Sul territorio comunale si applicano la normativa nazionale e regionale di riferimento.

La normativa di riferimento in materia è la seguente:

- L.R. 03/08/2004 n. 19 e s.m.i.
- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Si applicano le disposizioni in materia di qualità del paesaggio degli insediamenti indicati nell'apposito allegato alle NTA del PRG.

Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,40 m;
 - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione delle ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro e legno; per la realizzazione dei parapetti è ammesso l'uso di muratura, ferro, legno, pietra, materiali prefabbricati, cemento, purchè i parapetti continui in blocchi prefabbricati ed in cemento siano rivestiti in pietra (si sconsiglia l'uso dell'opus incertum) o intonacati. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati, in forme e disegni coerenti con le tipologie locali, per quanto riguarda quelli esposti alla pubblica vista.
3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; all'interno del centro storico in assenza di marciapiede la situazione va debitamente valutata.
 - b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c. 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,00 m.
5. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata all'Autorità Comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Articolo 108 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

2. Si applicano in ogni caso le norme particolari per le singole aree normative previste dalle NTA del PRG.

Articolo 109 - Piano del colore

1. Si fa rimando all'Allegato 1 del presente Regolamento "Piano del colore".

Articolo 110 - Coperture degli edifici

1. Le caratteristiche delle coperture degli edifici di nuova costruzione, così come quelle riguardanti gli interventi sugli edifici esistenti, sono individuate dalle norme di attuazione del PRGC. Le coperture devono comunque essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con le coperture circostanti.

Articolo 111 - Illuminazione pubblica

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico.
2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici è auspicabile la previsione di impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.

Articolo 112 - Griglie ed intercapedini

1. Si rinvia all'articolo 127.

Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate e devono essere installate sulla copertura dei fabbricati.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Gli impianti di condizionamento sono assoggettati alla specifica normativa di settore (D.M. 26/06/2015 e s.m.i. e D.G.R. 46/11968 del 04/08/2009 e s.m.i.).
6. In merito all'infrastrutturazione digitale degli edifici, si applica il disposto dell'articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

3. L'installazione di mezzi pubblicitari quali insegne commerciali e targhe, nonché cartelloni pubblicitari, è soggetta all'assenso dell'Amministrazione Comunale ed al pagamento, se dovuto, della relativa imposta.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
8. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
9. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti o adesivi di qualunque dimensione effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri e sulle attrezzature di arredo urbano.
10. Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e le insegne dei negozi devono essere collocate ordinatamente ed esteticamente in luogo idoneo, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in linea di massima le insegne poste al di sopra di porte, finestre o vetrine devono avere la larghezza massima pari alla dimensione dell'apertura sottostante.

Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari

1. Si rimanda al disposto e ai riferimenti normativi del precedente articolo del Regolamento Edilizio, nonché alle disposizioni di cui al Codice della Strada e suo regolamento attuativo.

Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, possono essere realizzati qualsiasi materiale, purché i muri continui in cemento o in blocchi prefabbricati siano rivestiti in pietra, ovvero intonacati, in mattoni pieni faccia vista o a verde.
5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici

Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari

1. Sul territorio comunale si applicano la normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché le disposizioni delle NTA del Piano Regolatore Generale.

NOTE

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));

Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Sul territorio comunale si applicano la normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché le disposizioni delle NTA del Piano Regolatore Generale.

Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, come già indicato al precedente articolo 110.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative, che non siano assoggettate alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa, che non siano assoggettate alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali, che non siano assoggettate alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; per gli edifici mono e bifamigliari il semaforo non è considerato obbligatorio;
 - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, per gli edifici mono e bifamigliari il semaforo non è considerato obbligatorio;
 - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e possibilmente la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute; ai fini dell'applicazione del presente comma, il muro di sostegno del terreno circostante – purché completamente interrato – non deve rispondere ai requisiti di cui al precedente articolo 117 del presente regolamento
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui, fatta eccezione per le cosiddette "bocche di lupo".
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 - Recinzioni

1. Si rinvia all'articolo 89.

Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Si applicano le disposizioni dettate dalle Norme di Attuazione del PRG ed eventuali allegati.

Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Articolo 131 - Piscine

Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in particolare del titolo IV.

Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., Titolo IV e dall'articolo 11 della L.R. 19/1999 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19/1999 e s.m.i.

Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999 e s.m.i., in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

NOTE

- Conclusa la fase transitoria il comune provvederà all'abrogazione del presente articolo.

*

Titolo cogente



Città Metropolitana di Torino
Comune di Garzigliana

Piano del Colore

Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

arch. Cristina Rostagnotto



collaborazione:
arch. Giorgia Morero

Comune di Garzigliana
PIANO DEL COLORE





Città Metropolitana di Torino
Comune di Garzigliana

Piano del Colore

Il Piano del Colore è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Regolamento del Piano Colore
- Allegati:

Allegato 1 “Rilievo Fotografico”;

Allegato 2 “Tipologie Edilizie”

Allegato 3 “Tabelle Colore”;

Allegato 4 “Catalogo Sinottico degli Interventi consigliati”;

Allegato 5 “Modello per la Richiesta di nulla osta e Modulo Colore”



Città Metropolitana di Torino
Comune di Garzigliana

Piano del Colore

Relazione Illustrativa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La salvaguardia degli elementi architettonici è una condizione essenziale per la conservazione dell'identità di un luogo.

Il Comune di Garzigliana ha da tempo avviato la promozione della tutela e valorizzazione dei caratteri specifici del territorio, evidenziando l'intenzione di attribuire particolare importanza all'utilizzo in tale direzione degli strumenti di pianificazione e programmazione, sia di carattere generale che di settore e di dettaglio.

Nel corso dell'ultima Variante Strutturale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., è stata introdotta specifica normativa in tema di promozione della qualità architettonica e della progettazione sostenibile.

Obbiettivo dello Strumento urbanistico vigente è quello di riqualificare complessivamente l'ambiente urbano e il territorio agricolo ponendo particolare cura al complesso degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità dello spazio collettivo. Le prescrizioni normative, in merito a tipologie edilizie, soluzioni costruttive e materiali, hanno il fine di minimizzare gli impatti che i nuovi interventi edilizi hanno sull'ambiente urbano e sul territorio aperto.

Un costruito che conserva il maggior numero di testimonianze, materiali e non, della nostra storia, offre a chi lo vive maggiori possibilità di conoscenza e di godimento.

Per garantire continuità con il passato occorre registrare e salvaguardare gli elementi che racchiudono in se tecniche e scelte di materiali del momento storico in cui è stato realizzato. Il contesto costruito viene valorizzato da interventi e manutenzioni costanti che devono essere indirizzati da una normativa appropriata di scelta dei materiali e delle tecniche operative e delle colorazioni.

L'adozione di un Piano del Colore ha l'obbiettivo di sostenere e completare l'apparato di norme per la valorizzazione del territorio.

Rendere l'immagine della propria città sempre più qualificata a livello urbanistico ed architettonico dovrebbe essere un obbiettivo degli amministratori e dei tecnici come proprio "dovere sociale".

Il Piano del Colore ha il compito di leggere la storia e di riportarla in luce, restituendo quelle vibrazioni di colori che caratterizzano i centri di più antica formazione riproponendo materiali tradizionale e tecniche artigianali.

Con il principio di creare uno strumento schematico e snello di riferimento alle trasformazioni dei fronti degli edifici, il comune di Garzigliana ha predisposto il Piano del Colore come una guida di facile lettura.

Per la predisposizione Piano del Colore è stata condotta un'indagine e analisi del patrimonio edilizio esistente. Attraverso la nutrita documentazione fotografica sono stati evidenziati gli elementi caratteristici della composizione, decoro e cromatismi dei fronti dei fabbricati (Allegato 1. "Rilievo Fotografico").

L'osservazione dello stato di fatto ha permesso di catalogare e dividere gli edifici in Tipologie Edilizie. Per ciascuna Tipologia edilizia sono stati elencati gli elementi tipologici ricorrenti che la caratterizzano con l'indicazione della Tabella Colori e dei Criteri di Colorazione da seguire (Allegato 2 "Tipologie Edilizie").

Le Tabelle Colori (Allegato 3) sono lo strumento base per le proposte cromatiche degli interessati agli interventi di recupero dei fronti e per il conseguente controllo del Comune.

I criteri di Colorazione specificati all'interno delle schede relative le Tipologie Edilizie sono arricchiti da indicazioni operative e simulazioni cromatiche di cui all'allegato "Catalogo sinottico degli interventi consigliati" (Allegato 4).

Il Piano del Colore, attraverso immagini ed esempi positivi guida l'interessato a una corretta modalità di intervento sui fronti edilizi sostenendo l'obiettivo di qualifica e tutela dell'ambiente urbano e degli insediamenti sparsi.

Il Regolamento del Piano del Colore è l'elaborato normativo che contiene la descrizione delle modalità d'intervento e l'elenco dei requisiti che devono essere soddisfatti.



Città Metropolitana di Torino
Comune di Garzigliana

Piano del Colore

Regolamento del Piano del Colore

Indice

ART. 1 – PREMESSA	2
ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEL COLORE.....	2
ART.3- AMBITO DI INTERVENTO	3
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE.....	3
ART.5 - MATERIALI E TECNICHE DI PITTURA	9
ART.6 - SERRAMENTI E SISTEMI OSCURANTI	10
ART.7 - MATERIALI LAPIDEI E RIVESTIMENTI.....	10
ART. 8 - BALCONI E RINGHIERE	11
ART.9 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E INDICAZIONI	11
ART.10 - DEROGHE.....	13
ART.11 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	13
ART.12 - SANZIONI PER OPERE DIFFORMI O MAL ESEGUITE	13

ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce allegato al Regolamento Edilizio Comunale.

Il Regolamento unitamente agli Allegati è lo strumento operativo a servizio del cittadino attraverso il quale l'Amministrazione promuove, coordina e controlla la riqualificazione complessiva dell'immagine del paese attraverso l'armonizzazione cromatica del suo patrimonio costruito.

Il Regolamento del Colore e i suoi Allegati (art.2) stabiliscono le procedure, le norme e gli indirizzi da seguire nelle operazioni di coloritura delle facciate degli edifici pubblici e privati che ricadono sul territorio comunale.

In particolare ciascun intervento deve essere preceduto da richiesta di nulla osta all'Ufficio Tecnico Comunale, nelle forme stabilite dalle procedure e modalità descritte nelle presenti norme (art. 11), fatte salve le normative di carattere sovracomunale.

Tutti i lavori suddetti sono eseguibili solo se rispondenti ai requisiti richiesti dal presente regolamento, subordinati alle verifiche di controllo e soggetti all'applicazione di eventuali sanzioni (art. 12).

ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEL COLORE

Il Piano del Colore è composto da un insieme di elaborati di carattere generale, descrittivi, normativi e indicativi di seguito elencati:

- Relazione Illustrativa
- Regolamento del Piano Colore
- Allegati:

Allegato1 “Rilievo Fotografico”;

Allegato 2 “Tipologie Edilizie”

Allegato 3 “Tabelle Colore”;

Allegato 4 “Catalogo Sinottico degli Interventi consigliati”;

Allegato 5 “Modello per la Richiesta di nulla osta e Modulo Colore”

ART.3- AMBITO DI INTERVENTO

Il piano del Colore si applica a tutti gli interventi che interessano le facciate degli edifici dell'intero territorio comunale.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE

Il Piano del Colore classifica i fabbricati del patrimonio edilizio, esistente e di futura costruzione, in base alla presenza di determinate caratteristiche storiche, costruttive, dimensionali e di decoro dei fronti.

La classificazione dei fabbricati costituisce il riferimento all'applicazione delle prescrizioni e degli indirizzi circa i possibili interventi sui prospetti degli edifici.

Sono state individuate cinque tipologie edilizie principali, meglio descritte all'Allegato 1 "Rilievo Fotografico" e all'Allegato 2 "Tipologie Edilizie".

Per ogni Tipologia Edilizia sono definite prescrizioni operative e i coloriture (Allegato 3 "Tabelle Colori").

All'allegato 4 "Catalogo Sinottico degli Interventi Consigliati" sono riportati, in maniera schematica ed intuitiva, indicazioni, esempi e suggerimenti da seguire durante le operazioni di tinteggiatura e modifica degli elementi di facciata.

Il proponente l'intervento individua fra le tipologie edilizie, elencate al comma successivo, quella più coerente con il fabbricato interessato al fine di definire le operazioni di tinteggiatura e modifica dei prospetti.

Le tipologie individuate sono:

1. STORICA:

- ville e palazzotti;
- casa in linea su strada;
- rurale;

2. RECENTE COSTRUZIONE:

- Villette e case isolate;
- Palazzine ed edifici a schiera;

- 3. NUOVE COSTRUZIONI;**
- 4. EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE COLLETTIVO;**
- 5. EDIFICI PRODUTTIVI.**

Nel dettaglio, per ogni Tipologia Edilizia, caratteristiche e prescrizioni:

4.1 EDILIZIA STORICA

4.1.1 Ville e palazzotti;

Fanno parte di questa tipologia edilizia tutti i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- anno di costruzione pre-1950;
- si distinguono dagli altri edifici “storici” per estensione plano-altimetrica;
- apparato decorativo signorile (lesene, cornici, fasce marcapiano, ecc..)
- il disegno della facciata su strada è spesso molto differenziato rispetto alla facciata interna più semplice;
- il corpo di fabbrica appare spesso isolato e poco integrato con gli edifici attigui o vicini;

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.1”;
- se l’edificio è inalterato (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un’analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali ed è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici di facciata e l’apparato decorativo a livello sia formale, sia materico;
- è fatto divieto di impoverire, incrementare o modificare l’apparato decorativo ed i manufatti architettonici connotanti le facciate dei fabbricati qualora sia da ritenersi elemento storicamente e stilisticamente coerente;

- se l’edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- nel caso si renda necessaria la completa o parziale sostituzione di elementi architettonici ritenuti irrecuperabili, se ne prescrive la realizzazione o l’integrazione riproponendo forme e materiali preesistenti;
- L’apparato decorativo originale o ripristinato deve essere evidenziato dalla differenza cromatica rispetto al “fondo” della facciata.

4.1.2 Casa in linea su strada;

Fanno parte di questa tipologia edilizia tutti i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- anno di costruzione pre-1950;
- tipologia edilizia caratterizzata dall’accostamento di diversi corpi di fabbrica lungo il filo strada;
- unità abitative che presentano due affacci, di cui generalmente uno rivolto lato strada e uno interno (verso cortile o spazio aperto di pertinenza).

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.1”;
- se l’edificio è inalterato (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un’analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali ed è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici di facciata e l’apparato decorativo a livello sia formale, sia materico;
- se l’edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- nel caso si renda necessaria la completa o parziale sostituzione di elementi architettonici ritenuti irrecuperabili, se ne prescrive la realizzazione o l’integrazione riproponendo forme e materiali preesistenti o della tipologia tradizionale;
- mantenere attraverso l’uso del colore la distinzione fra le cellule edilizie originarie;
- scegliere tinte in gradazione con gli edifici adiacenti;

- L'apparato decorativo originale o ripristinato deve essere evidenziato dalla differenza cromatica rispetto al "fondo" della facciata.

4.1.3 Rurale;

Fanno parte di questa tipologia edilizia tutti i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- anno di costruzione pre-1950;
- tipologia edilizia caratterizzata dalla differenza di volumi e parti dell'edificio dovuti all'utilizzo;

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla "Tabella colore n.1";
- se l'edificio è intatto (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali;
- se l'edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- mantenere attraverso l'uso del colore la distinzione fra le parti che compongono il corpo edilizio o l'aggregato.

4.2 EDILIZIA RECENTE

4.2.1 Villette e case isolate

Fanno parte di questa tipologia edilizia tutti i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- edifici costruiti dal 1950;
- impianto indipendente da altri edifici (generalmente libero su 4 lati con giardino di pertinenza); capacità abitativa mono-bi familiare.
- rientrano in questa classificazione anche gli edifici che, seppur costruiti prima del 1950, hanno successivamente subito importanti trasformazioni edilizie, presentando oggi esternamente elementi caratteristici dell'edilizia post-1950.

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.2”;
- se sono presenti elementi decorativi che hanno una colorazione propria caratteristica (es. mattone, pietra, legno etc.) , usarli come punto di partenza per la scelta cromatica delle parti intonacate. A titolo di esempio, in presenza di paramano, si consiglia la scelta di tinte rosate che ben si armonizzano con la tinta mattone;
- non devono essere messi in evidenza, attraverso l’uso del colore, elementi architettonici che non fanno parte della tradizione, per esempio archi, tetti in latero cemento.

4.2.2 Palazzine ed edifici a schiera

Fanno parte di questa tipologia edilizia tutti i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- edifici costruiti dal 1950;
- tipologia caratterizzata dall’accostamento di più unità abitative una a fianco dell’altra (case a schiera) o di più corpi edilizi (edifici in linea su strada); la singola unità abitativa presenta in genere un fronte stretto, si sviluppa in profondità e in altezza su più piani; l’allineamento del corpo di fabbrica è sul filo schiera (case a schiera) o su filo strada (case in linea).

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.2”;
- scegliere tinte in gradazione con gli edifici adiacenti;
- quando sono presenti elementi decorativi di facciata che hanno una colorazione propria caratteristica, come ad esempio il mattone, la pietra o il legno, tenerli in considerazione nella scelta cromatica delle parti intonacate;
- non devono essere messi in evidenza, attraverso l’uso del colore, elementi architettonici che non fanno parte della tradizione, per esempio archi, tetti in latero cemento.
- Per gli edifici a schiera a margine del concentrico e visibili dalle strade provinciali e regionali scegliere soluzioni cromatiche capaci di mitigare l’inserimento ambientale del fabbricato attraverso l’elaborazione di simulazioni fotografica da allegare al Modulo Colore.

4.3. NUOVE COSTRUZIONI

In questa tipologia rientrano i nuovi interventi residenziali che si realizzano a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano del Colore.

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.3”;
- è necessario predisporre ed allegare agli elaborati di progetto per il rilascio del Titolo Abilitativo uno studio cromatico di insieme dell’edificio e del suo inserimento nel contesto costruito esistente

4.4. EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE COLLETTIVO

Questa tipologia comprende tutti gli edifici esistenti e di futura realizzazione che ospitano funzioni di interesse della comunità (campi sportivi, case di riposo, mercato, palestre etc).

La scelta delle coloriture per questa tipologia di edificio viene valutata caso per caso.

Dovrà essere predisposto uno studio cromatico di insieme dell’edificio e del suo inserimento nel contesto costruito da allegare alla richiesta del Titolo abilitativo.

Nel caso di interventi parziali o complessivi che non necessitano di titoli abilitativi sarà necessario allegare al Modulo Colore simulazione fotografica degli interventi (punto di presa da viabilità pubblica).

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati esistenti appartenenti a questa tipologia edilizia la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.4”.

4.5. EDIFICI PRODUTTIVI

Rientrano in questa tipologia tutti gli edifici a servizio delle attività produttive, artigianali ed agricole (capannoni, stalle ed edifici tecnici).

Per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati esistenti appartenenti a questa tipologia edilizia valgono le seguenti prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell’Allegato 3 alla “Tabella colore n.5”

- per gli edifici produttivi e/o artigianali annessi ad altro edificio, utilizzare differenti colori per definire i diversi corpi di fabbrica;
- per gli edifici tecnici, scegliere tinte che tendano ad omogeneizzarsi con il contesto;
- tenerne conto nella scelta cromatica delle superfici intonacate nel caso siano presenti elementi con colorazione propria, quali ad esempio il mattone;
- in generale, per gli elementi metallici quali serramenti e recinzioni, scegliere colori che tendano ad omogeneizzarsi con la tinta scelta per il fondo;
- allegare al Modulo Colore almeno una simulazione fotografica degli interventi (punto di presa da viabilità pubblica);
- è necessario predisporre, nel caso in cui gli interventi a progetto necessitino del rilascio di Titolo Abilitativo, uno studio cromatico di insieme dell'edificio e del suo inserimento nel contesto costruito esistente.

ART.5 - MATERIALI E TECNICHE DI PITTURA

Pittura murale su intonaco

I tipi di pittura consentiti per le superfici esterne sono:

- pittura a base di calce;
- pittura a base di silicati;
- pittura a base di silossanici / acrilsilossanici

Per ragioni di decoro pubblico, non è consentito l'uso di pitture a base di resina acrilica. Tali pitture infatti, per loro natura chimica tendono a formare una pellicola coprente senza legarsi chimicamente all'intonaco e possiedono un forte potere impermeabilizzante che aumenta il rischio di condensa nei luoghi umidi, provocando un successivo fenomeno di distacco.

I fattori fondamentali da considerare nella scelta della pittura muraria sono:

- il materiale di supporto esistente (minerale o sintetico);
- la presenza di umidità all'interno del muro;
- l'esposizione alle intemperie, che determina il graduale deterioramento della superficie.

Pitture per serramenti e sistemi oscuranti

I tipi di pittura consentiti sono:

- pittura a base di smalti all'acqua opachi o satinati;
- pittura a base di smalti a solvente opachi o satinati;
- legno di essenze nostrane finiti a impregnante color noce opaco o satinato.

Pitture per metalli

I tipi di pittura consentiti sono:

- pittura a base di smalti all'acqua opachi o satinati;
- pittura a base di smalti a solvente opachi o satinati;
- pittura a base di smalti ferro micaceo di colore grigio canna di fucile (o antracite) e grigio ardesia.

ART.6 - SERRAMENTI E SISTEMI OSCURANTI

Per i serramenti e i sistemi oscuranti, oltre alle disposizioni contenute nell'Articolo 114 "Serramenti esterni degli edifici" del Regolamento Edilizio Comunale e nel P.R.G.C vigente, si prescrive:

- la conservazione degli elementi originali qualora siano coerenti con la tipologia dell'edificio e a norma rispetto ai regolamenti e alle leggi vigenti;
- per i nuovi inserimenti o la sostituzione di componenti fatiscenti, è obbligatorio l'impiego di elementi della tradizione locale per tipologia e dimensione finiti con smalti opachi e satinati;
- la scelta dei colori dei serramenti esterni e dei sistemi oscuranti deve essere effettuata fra quelli di cui alla "Tabella Colore" corrispondente alla Tipologia Edilizia indagata;

ART.7 - MATERIALI LAPIDEI E RIVESTIMENTI

Per l'uso dei materiali lapidei e i rivestimenti in genere sui fronti degli edifici, oltre a quanto prescritto dal P.R.G.C vigente, valgono le seguenti norme:

- gli elementi architettonici ed i rivestimenti di facciata in materiale lapideo a vista, qualora originali e non applicati a posteriori, dovranno essere conservati e restaurati; l'integrazione di

elementi mancanti è consentita previo impiego dello stesso tipo di materiale, finitura, forma e dimensione;:

- le nuove zoccolature in materiale lapideo dovranno essere eseguite in lastre regolari in pietra di Luserna a spacco, con coste segate e collocate in opera con giunti verticali;
- non è permessa la tinteggiatura dei materiali lapidei storici;
- qualora gli elementi lapidei risultino non coevi e non coerenti con le caratteristiche storico tipologiche dell'edificio, si prescrive la rimozione degli stessi e il ripristino della componente architettonica secondo le tecniche costruttive tradizionali locali;
- non è consentita l'applicazione ex-novo di elementi quali marmette squadrate o di forma irregolare qualora non facenti parte delle caratteristiche stilistico architettoniche dell'edificio.

ART. 8 - BALCONI E RINGHIERE

Per balconi e ringhiere, oltre alle disposizioni contenute nell'Articolo 107 "Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali" del Regolamento Edilizio Comunale e nel P.R.G.C vigente, si prescrive:

- la conservazione degli elementi originali qualora siano coerenti con la tipologia dell'edificio e a norma rispetto ai regolamenti e alle leggi vigenti;
- le ringhiere dei balconi devono essere realizzate, come da tipologia tradizionale, in piattina e tondino metallici (bacchette verticali) finiti con smalti opachi e satinati;
- la scelta dei colori degli elementi metallici deve essere effettuata fra quelli di cui alla "Tabella Colore" corrispondente alla Tipologia Edilizia indagata;
- sono inoltre consentite le finiture "ferro micaceo" colore canna di fucile ed ardesia.

ART.9 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

E' consentito:

- per la colorazione degli infissi, utilizzare lo stesso colore scelto per i sistemi oscuranti
- la posa di serramenti di tipologia tradizionale (disegno e dimensione) in legno di essenze nostrane finiti con impregnante color noce ;
- la posa di sistemi oscuranti di tipologia tradizionale (disegno e dimensione) in legno di essenze nostrane finiti con impregnante color noce opaco o satinato ;

- sono ammessi, in sostituzione di rivestimenti da rimuovere e per nuove realizzazioni zoccolature realizzate con intonaci.

Non è consentito:

- tinteggiare o verniciare pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e quelle parti destinate in origine a rimanere a vista;
- occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, in cotto, musive, ecc.;
- l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci non compromessi da precedenti pitture sintetiche;
- le scorticature e le demolizioni totali degli intonaci, rivestimenti, impiallacciature senza il previsto titolo abilitativo;
- effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la tinteggiatura di tutta la facciata, soggetti ad apposito titolo abilitativo;
- posare lungo le facciate principali tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi (salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza);
- non sono ammesse zoccolature realizzate con piastrelle in pietra posate ad opus incertum o bolognini uguali e vanno pertanto rimosse e sostituite da lastre o “lose” di pietra locale;

E' reso obbligatorio ai proprietari:

- consolidare e ricostruire quelle parti di intonaco che risultino deteriorate;
- eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti dall'Ufficio comunale;
- avvisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
- razionalizzare o eliminare gli impianti e le componenti degli stessi, quando siano inservibili o dismessi (tubazioni, telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, ecc.) e seguendo le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili;
- rimuovere prontamente, dalle fronti degli edifici le deturpazioni graffite o dipinte;
- mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici o di manufatti. A tale scopo può essere previsto, attraverso ordinanza del Sindaco, l'obbligo di procedere al rifacimento delle coloriture e dei restauri delle facciate compresa la ricoloritura degli elementi accessori o

complementari, valutando le condizioni specifiche dell'immobile e la tempistica di realizzazione degli interventi, sulla base anche di motivazioni e documentazioni dettagliate eventualmente presentate dal proprietario interessato dall'ordinanza;

- prevedere la tinteggiatura degli esterni, evitando di lasciare l'intonaco grezzo.

ART.10 - DEROGHE

Sono ammesse altre proposte di colorazione motivando la diversa scelta sulla base di specifiche analisi dello stato di fatto dell'edificio oggetto di intervento e del suo contesto, che saranno da valutare caso per caso anche in relazione alle caratteristiche delle zone in cui sono inseriti gli edifici, oltre che per esigenze di coordinamento tra gli interventi di decorazione e colorazione ed eventuali altri interventi edilizi.

ART.11 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Ogni volta che si attiva una procedura edilizia o che si fa fronte a lavori che coinvolgono la decorazione dell'esterno dell'edificio, è necessario compilare la **“Richiesta di nulla osta e modulo del colore”** in conformità al piano e allegando documentazione fotografica a colori con eventuali ingrandimenti fotografici che mettano in evidenza i particolari di pregio.

A seconda della Tipologia di intervento potrà essere richiesta dall'ufficio Tecnico eventuale documentazione integrativa.

E' fatto obbligo per proprietari degli edifici, prima di dare inizio ai lavori di:

- verificare se l'edificio è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i., e richiede secondo la normativa vigente i necessari pareri e autorizzazioni;
- richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico se necessaria;
- verificare le vigenti normative in merito alla sicurezza in cantiere.

ART.12 - SANZIONI PER OPERE DIFFORMI O MAL ESEGUITE

La vigilanza dell'attività discipline dal vigente Regolamento è di competenza dell'Autorità Comunale.

Le violazioni sono riconducibili principalmente a lavori di tinteggiature eseguiti in assenza o in difformità al nulla osta.

A fine lavori, in caso di non corrispondenza parziale o totale delle opere eseguite rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento e di accertata difformità delle stesse da quanto comunicato della domanda di nulla osta e modulo del colore, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, sulla base dell'acquisizione di verifiche tecniche e di eventuale parere della Commissione Edilizia, può essere richiesto il rifacimento parziale o totale dei lavori, previa eliminazione delle opere difformi o male eseguite. In caso di inadempienza perdurante l'Autorità Comunale si può sostituire al soggetto inadempiente, far realizzare i lavori riparatori e imputarne ad esso i costi.

Nei casi di violazione di cui sopra la Giunta Comunale, con propria Deliberazione, determinerà l'ammontare delle sanzioni amministrative, entro il valore minimo di 25,00 € e massimo di 500,00 € ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.



Città Metropolitana di Torino
Comune di Garzigliana

Piano del Colore

Allegati

Allegato 1 - Rilievo fotografico

Allegato 2 - Tipologie edilizie

Allegato 3 - Tabelle colori

Allegato 4 - Catalogo sinottico degli interventi consigliati

Allegato 5 - Modello per la richiesta di nullaosta e modulo colore

ALLEGATO 1

Rilievo fotografico

Tavola di inquadramento Tav. 1

.....

Dettaglio concentrico con punti di presa Tav. 2

.....

Territorio comunale con punti di presa Tav. 3

.....

Rilievo fotografico Tav. 4

.....

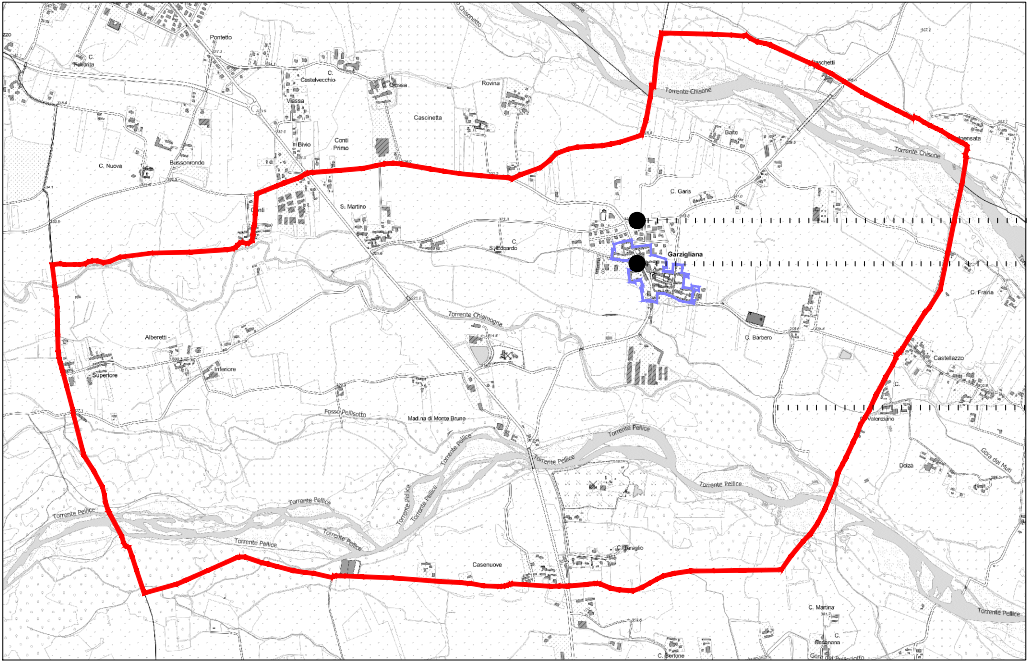
Rilievo fotografico Tav. 5

.....

ORTOFOTO DELL'AREA DI INTERESSE



COMUNE DI GARZIGLIANA - CONFINE COMUNALE SU BASE BDTRE

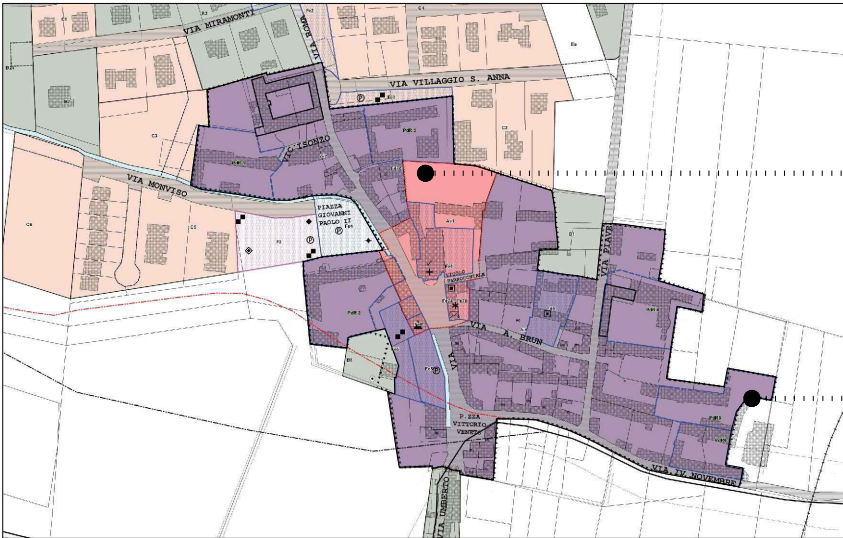


Edificato di recente costruzione
Tessuto storico
Edificato sparso con nuclei rurali di antica formazione
per tutto il resto del territorio

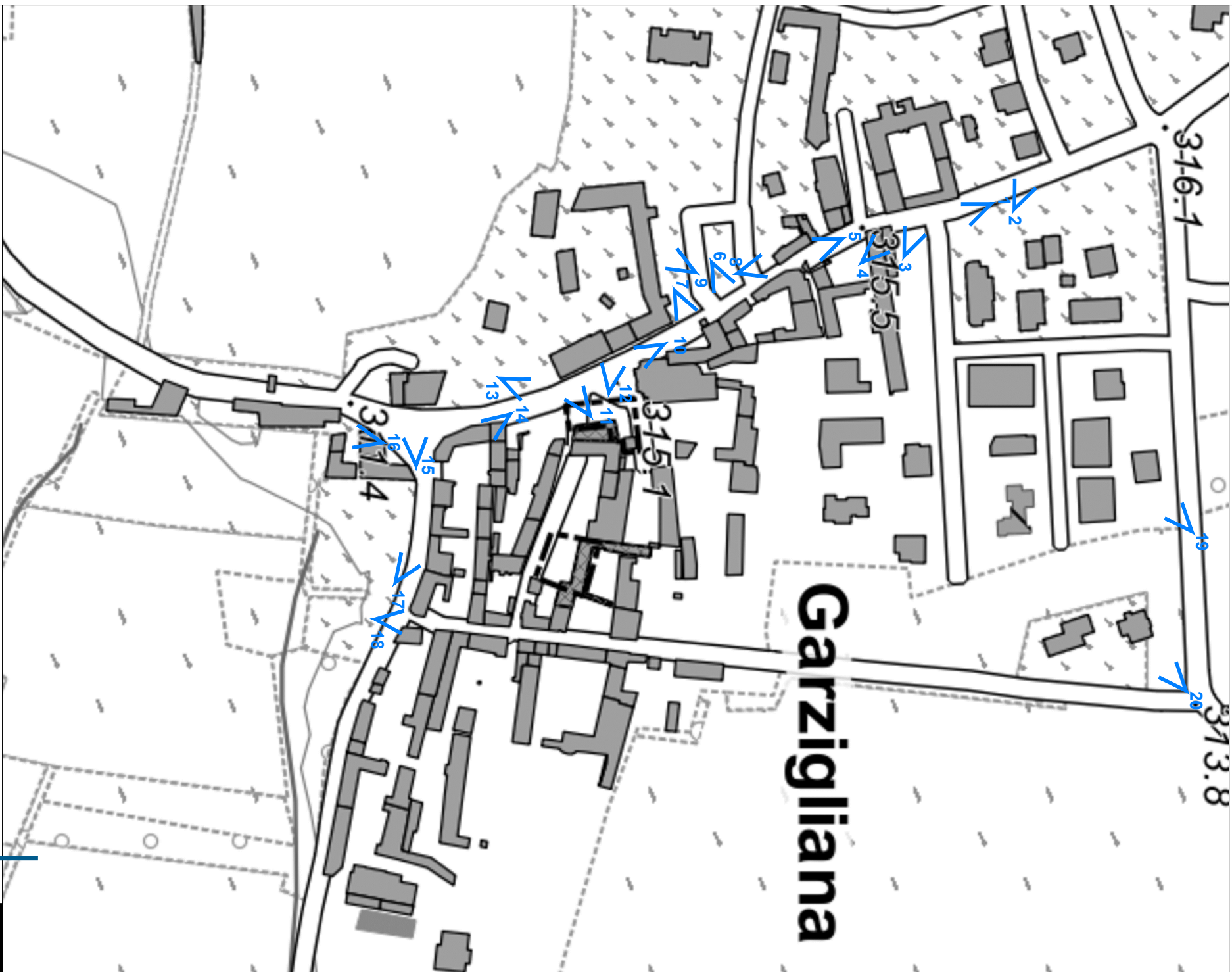
ORTOFOTO DEL CENTRO ABITATO



CONCENTRICO - AREE URBANISTICHE DEL PRGC VIGENTE



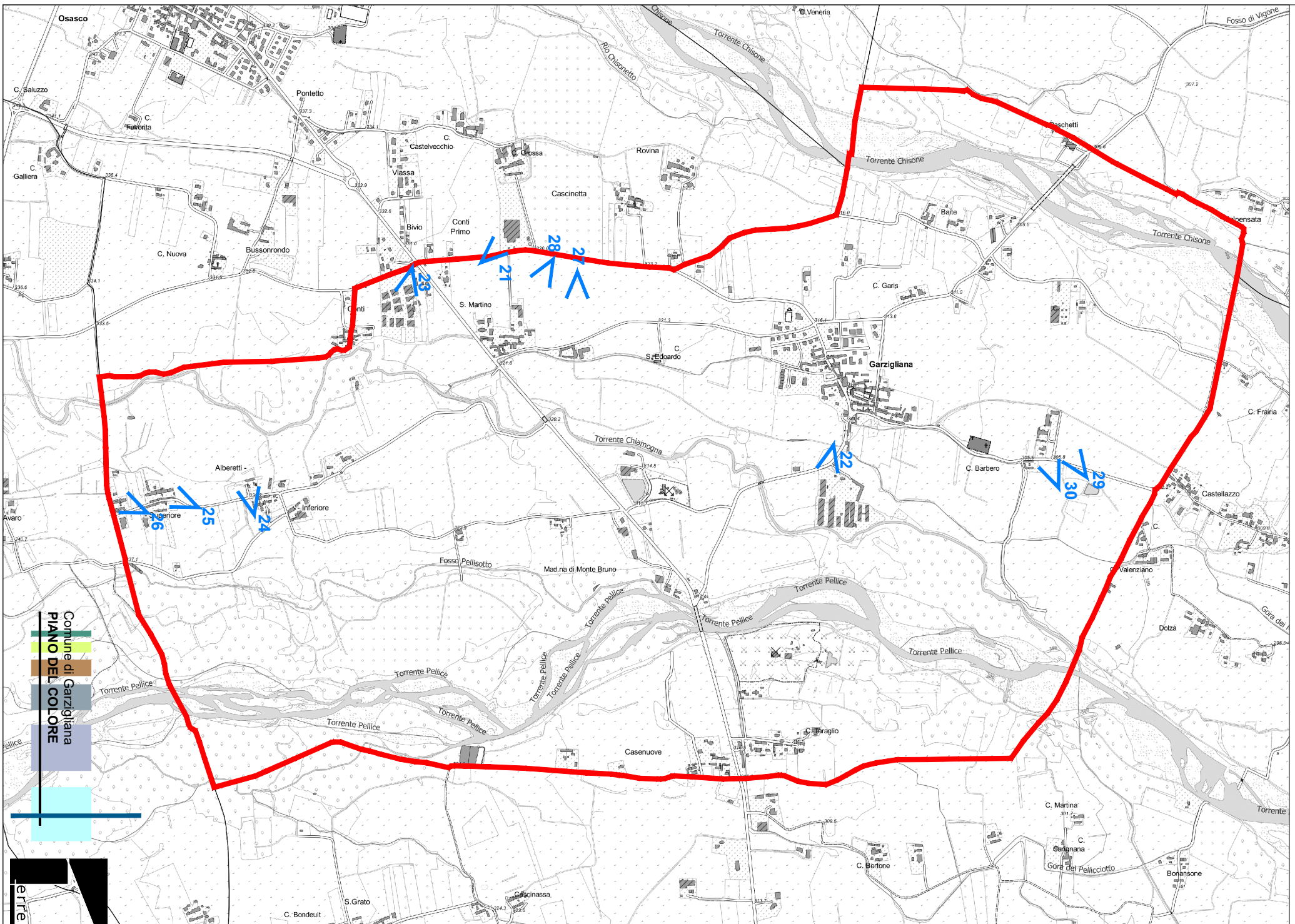
Area con valore artistico storico ambientale (Art. 24 L.R. 56/77)
Area di antico impianto senza emergenze storiche



Garzigliana

ALLEGATO 1 - Dettaglio concentrico con punti di presa





tav

ALLEGATO 1 - Territorio comunale con punti di presa



2



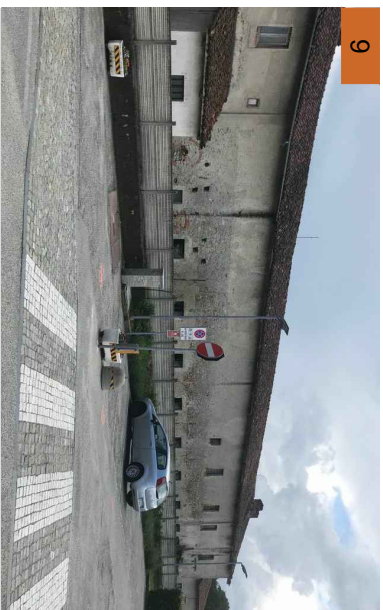
4



6



8



10



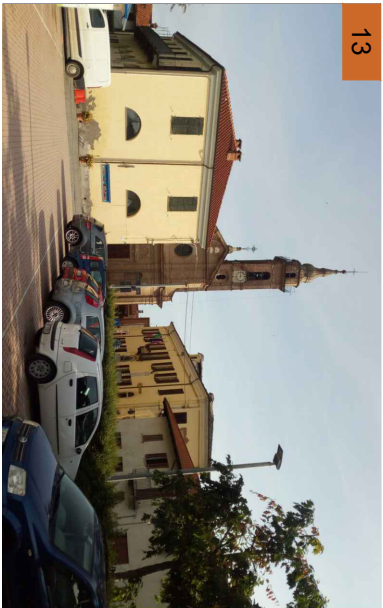
ALLEGATO 1 - Rilievo fotografico nucleo storico



11



12



13



14



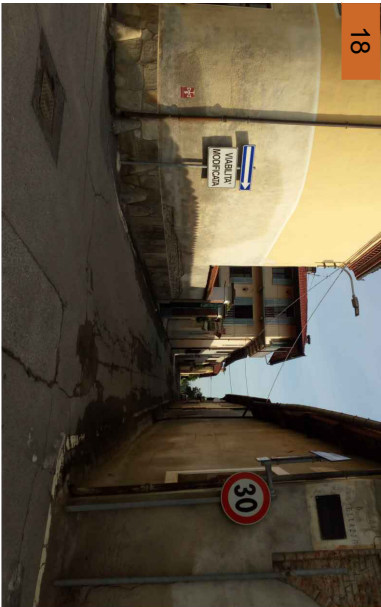
15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30

ALLEGATO 2

Tipologie edilizie

L'edificato del comune di Garzigliana è stato catalogato in tipologie edilizie come da schema seguente:

Edilizia storica		ville e palazzotti casa in linea su strada rurale	tabella colore 1
Edilizia recente		villette e case isolate palazzine ed edifici a schiera	tabella colore 2
Nuove costruzioni		edilizia residenziale in progetto	tabella colore 3
Edifici pubblici e di interesse collettivo			tabella colore 4
Edifici produttivi			tabella colore 5



VILLE E PALAZZOTTI

Caratteristiche

- anno di costruzione pre-1950;
- si distinguono dagli altri edifici “storici” per estensione plano-altimetrica;
- apparato decorativo signorile (lesene, cornici, fasce marcapiano, ecc..)
- il disegno della facciata su strada è spesso molto differenziato rispetto alla facciata interna più semplice;
- il corpo di fabbrica appare spesso isolato e poco integrato con gli edifici attigui o vicini;

Prescrizioni

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.1”;
- se l'edificio è inalterato (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali ed è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici di facciata e l'apparato decorativo a livello sia formale, sia materico;
- è fatto divieto di impoverire, incrementare o modificare l'apparato decorativo ed i manufatti architettonici connotanti le facciate dei fabbricati qualora sia da ritenersi elemento storicamente e stilisticamente coerente;
- se l'edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- nel caso si renda necessaria la completa o parziale sostituzione di elementi architettonici ritenuti irrecuperabili, se ne prescrive la realizzazione o l'integrazione riproponendo forme e materiali preesistenti;
- L'apparato decorativo originale o ripristinato deve essere evidenziato dalla differenza cromatica rispetto al “fondo” della facciata.



CASA IN LINEA SU STRADA

La tipologia edilizia ha strutturato l'intero settore di espansione del concentrico nel periodo ottocentesco. E' caratterizzata dall'accostamento di più particelle edilizie che costituisce un nastro a cortina su strada nella zona più prossima al centro storico. La tipologia edilizia in linea rimane di per sé il modello più semplice di edilizia abitativa differentemente presente in ambito rurale com in ambito urbano. E' sulla via che le unità componenti la cortina di differenziano per tessitura della facciata, alle volte per altezze interpiano e dei fronti, coloritura e decorazione pur mantenendo una certa regolarità di impaginazione e l'allineamento verticale delle aperture.

Caratteristiche dell'edificio

- anno di costruzione pre-1950;
- tipologia edilizia caratterizzata dall'accostamento di diversi corpi di fabbrica lungo il filo strada;
- unità abitative che presentano due affacci, di cui generalmente uno rivolto lato strada e uno interno (verso cortile o spazio aperto di pertinenza).

Prescrizioni

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.1”;
- se l'edificio è inalterato (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali ed è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici di facciata e l'apparato decorativo a livello sia formale, sia materico;
- se l'edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- nel caso si renda necessaria la completa o parziale sostituzione di elementi architettonici ritenuti irrecuperabili, se ne prescrive la realizzazione o l'integrazione riproponendo forme e materiali preesistenti o della tipologia tradizionale;
- mantenere attraverso l'uso del colore la distinzione fra le cellule edilizie originarie;
- scegliere tinte in gradazione con gli edifici adiacenti;
- L'apparato decorativo originale o ripristinato deve essere evidenziato dalla differenza cromatica rispetto al “fondo” della facciata.



RURALE

Il territorio rurale e parte del concentrico sono caratterizzati dalla presenza di cascine. Le cascine, molto diffuse in tutta la Pianura, hanno struttura tipica, dal punto di vista architettonico, tipologico e funzionale nella quale si distinguono facilmente le porzioni di fabbricato a differente destinazione (si individuano facilmente le abitazioni, i rustici ed i locali per la lavorazione dei prodotti). La cascina può essere "in linea" rappresentando lo schema architettonico più semplice, fino ad arrivare alla cascina a corte ed ai nuclei rurali, che in realtà sono il risultato dell'assemblamento delle strutture più semplici.

Caratteristiche dell'edificio

- anno di costruzione pre-1950;
- tipologia edilizia caratterizzata dalla differenza di volumi e parti dell'edificio dovuti all'utilizzo;

Prescrizioni

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.1”;
- se l'edificio è intatto (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali;
- se l'edificio ha subito ristrutturazioni importanti e rimaneggiamenti consistenti in tempi recenti e siano previsti interventi consistenti sulle facciate devono essere salvaguardati e ripristinati gli elementi architettonici originali;
- mantenere attraverso l'uso del colore la distinzione fra le parti che compongono il corpo edilizio o l'aggregato.



VILLETTE E CASE ISOLATE

Caratteristiche:

- edifici costruiti dal 1950;
- impianto indipendente da altri edifici (generalmente libero su 4 lati con giardino di pertinenza); capacità abitativa mono-bi familiare.
- rientrano in questa classificazione anche gli edifici che, seppur costruiti prima del 1950, hanno successivamente subito importanti trasformazioni edilizie, presentando oggi esternamente elementi caratteristici dell'edilizia post-1950.

Prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.2”;
- se sono presenti elementi decorativi che hanno una colorazione propria caratteristica (es. mattone, pietra, legno etc.) , usarli come punto di partenza per la scelta cromatica delle parti intonacate. A titolo di esempio, in presenza di paramano, si consiglia la scelta di tinte rosate che ben si armonizzano con la tinta mattone;
- non devono essere messi in evidenza, attraverso l'uso del colore, elementi architettonici che non fanno parte della tradizione, per esempio archi, tetti in latero cemento.



PALAZZINE ED EDIFICI A SCHIERA

Caratteristiche:

- edifici costruiti dal 1950;
- tipologia caratterizzata dall'accostamento di più unità abitative una a fianco dell'altra (case a schiera) o di più corpi edilizi (edifici in linea su strada); la singola unità abitativa presenta in genere un fronte stretto, si sviluppa in profondità e in altezza su più piani; l'allineamento del corpo di fabbrica è sul filo schiera (case a schiera) o su filo strada (case in linea).

Prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.2”;
- scegliere tinte in gradazione con gli edifici adiacenti;
- quando sono presenti elementi decorativi di facciata che hanno una colorazione propria caratteristica, come ad esempio il mattone, la pietra o il legno, tenerli in considerazione nella scelta cromatica delle parti intonacate;
- non devono essere messi in evidenza, attraverso l'uso del colore, elementi architettonici che non fanno parte della tradizione, per esempio archi, tetti in latero cemento.
- Per gli edifici a schiera a margine del concentrico e visibili dalle strade provinciali e regionali scegliere soluzioni cromatiche capaci di mitigare l'inserimento ambientale del fabbricato attraverso l'elaborazione di simulazioni fotografica da allegare al Modulo Colore.



NUOVE COSTRUZIONI

Caratteristiche:

- in questa tipologia rientrano i nuovi interventi residenziali che si realizzano a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano del Colore.

Prescrizioni

- è necessario predisporre ed allegare agli elaborati di progetto per il rilascio del Titolo Abilitativo uno studio cromatico di insieme dell'edificio e del suo inserimento nel contesto costruito esistente



EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE COLLETTIVO

Caratteristiche:

- questa tipologia comprende tutti gli edifici esistenti e di futura realizzazione che ospitano funzioni di interesse della comunità (campi sportivi, case di riposo, mercato, palestre etc).

Caratteristiche:

- dovrà essere predisposto uno studio cromatico di insieme dell'edificio e del suo inserimento nel contesto costruito da allegare alla richiesta del Titolo abilitativo;
- nel caso di interventi parziali o complessivi che non necessitano di titoli abilitativi sarà necessario allegare al Modulo Colore simulazione fotografica degli interventi;
- per gli interventi da eseguirsi sulle facciate dei fabbricati esistenti appartenenti a questa tipologia edilizia la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.4”.



EDIFICI PRODUTTIVI

Caratteristiche:

- Rientrano in questa tipologia tutti gli edifici a servizio delle attività produttive, artigianali ed agricole (capannoni, stalle ed edifici tecnici).

Prescrizioni:

- la scelta dei colori deve ricadere su quelli indicati nell'Allegato 3 alla “Tabella colore n.5”
- per gli edifici produttivi e/o artigianali annessi ad altro edificio, utilizzare differenti colori per definire i diversi corpi di fabbrica;
- per gli edifici tecnici, scegliere tinte che tendano ad omogeneizzarsi con il contesto;
- tenerne conto nella scelta cromatica delle superfici intonacate nel caso siano presenti elementi con colorazione propria, quali ad esempio il mattone;
- in generale, per gli elementi metallici quali serramenti e recinzioni, scegliere colori che tendano ad omogeneizzarsi con la tinta scelta per il fondo;
- allegare al Modulo Colore almeno una simulazione fotografica degli interventi (punto di presa da viabilità pubblica);
- è necessario predisporre, nel caso in cui gli interventi a progetto necessitino del rilascio di Titolo Abilitativo, uno studio cromatico di insieme dell'edificio e del suo inserimento nel contesto costruito esistente.

ALLEGATO 3

Tabelle colori

tabella colori	Edilizia storica		1
tabella colori	Edilizia recente		2
tabella colori	Nuove costruzioni		3
tabella colori	Edifici pubblici e di interesse collettivo		4
tabella colori	Edifici produttivi		5



COLORI PER GLI ELEMENTI DI SFONDO ESTERNI

ROSATI

S 3050-Y90R	S 4040-Y80R	S 3030-Y40R	S 1005-Y70R	S 1510-Y80R	S 3020-Y80R	S 3020-Y60R	S 2040-Y30R	S 2050-Y30R
S 3040-Y70R		S 3030-Y40R	S 0300-N	S 1005-Y80R	S 1515-Y80R	S 1515-Y60R	S 2030-Y30R	S 1030-Y30R

PIGMENTO DELLA CALCE

S 1505- Y60R	S 1010 - Y30R	S 1505 - Y30R
S 1002 - Y50R	S 0505 - Y50R	S0804- Y30R
S 0603 - Y60R	S 0603 - Y40R	S 0300-N

VERDE

S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y
S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y

GIALLO

S 1030 - Y20R	S 1040 - Y20R	S 2020 - Y30R	S 3020 - Y10R
S 0515 - Y30R	S 0520 - Y30R	S 1020 - Y30R	S 2020 - Y20R

COLORI PER ELEMENTI DI DETTAGLIO E FINITURE

SISTEMI OSCURANTI

7312 - G25Y	4009 - Y29R	S 4010 - Y10R	S 2502 - Y
S 5010 - G10Y	S 2010 - Y40R	S 3010 - Y	S 1002 - Y50R
		S 1505 - Y30R	S 3010 - G40Y

SERRAMENTI

S 1010 - Y40R	S 1502 - Y50R	4201 - Y89R	S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y
S 0505 - Y30R	0502 - G32Y	S 1515 - Y	S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y

ZOCCOLATURA

S 4005 - Y80R	S 5010 - Y10R	S 4005 - Y20R
S 3005 - Y80R	S 3010 - Y10R	S 5010 - Y50R

METALLI

6006 - Y18R	S 6005 - Y80R	4201 - Y89R	S 2005 - R80B
6715 - G44Y			S 1502 - B

COLORI PER GLI ELEMENTI DI SFONDO ESTERNI

ROSATI

	S 1005-Y70R	S 1510-Y80R	S 3020-Y80R	S 3020-Y60R	
	S 0300-N	S 1005-Y80R	S 1515-Y80R	S 1515-Y60R	

COLORI PER ELEMENTI DI DETTAGLIO E FINITURE

PIGMENTO DELLA CALCE

S 1505- Y60R	S 1010 - Y30R	S 1505 - Y30R
S 1002 - Y50R	S 0505 - Y50R	S0804- Y30R
S 0603 - Y60R	S 0603 - Y40R	S 0300-N

VERDE

S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y
S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y

GIALLO

S 1030 - Y20R	S 1040 - Y20R	S 2020 - Y30R	S 3020 - Y10R
S 0515 - Y30R	S 0520 - Y30R	S 1020 - Y30R	S 2020 - Y20R

SISTEMI OSCURANTI

7312 - G25Y	4009 - Y29R	S 4010 - Y10R	S 2502 - Y
S 5010 - G10Y	S 2010 - Y40R	S 3010 - Y	S 1002 - Y50R
		S 1505 - Y30R	S 3010 - G40Y

SERRAMENTI

S 1010 - Y40R	S 1502 - Y50R	4201 - Y89R	S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y
S 0505 - Y30R	0502 - G32Y	S 1515 - Y	S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y

ZOCCOLATURA

S 4005 - Y80R	S 5010 - Y10R	S 4005 - Y20R
S 3005 - Y80R	S 3010 - Y10R	S 5010 - Y50R

METALLI

6006 - Y18R	S 6005 - Y80R	4201 - Y89R	S 2005 - R80B
6715 - G44Y			S 1502 - B

COLORI PER GLI ELEMENTI DI SFONDO ESTERNI

ROSATI

S 1005-Y70R

S 1510-Y80R

S 0300-N

S 1005-Y80R

COLORI PER ELEMENTI DI DETTAGLIO E FINITURE

PIGMENTO DELLA CALCE

VERDE

GIALLO

S 1505- Y60R

S 1010 - Y30R

S 1505 - Y30R

S 1002 - Y50R

S 0505 - Y50R

S0804- Y30R

S 0603 - Y60R

S 0603 - Y40R

S 0300-N

S 3005 - G50Y

S 3010 - G40Y

S 2005 - G70Y

S 2010 - G60Y

S 1030 - Y20R

S 1040 - Y20R

S 2020 - Y30R

S 3020 - Y10R

S 0515 - Y30R

S 0520 - Y30R

S 1020 - Y30R

S 2020 - Y20R

SISTEMI OSCURANTI

SERRAMENTI

7312 - G25Y

4009 - Y29R

S 4010 - Y10R

S 2502 - Y

S 5010 - G10Y

S 2010 - Y40R

S 3010 - Y

S 1002 - Y50R

S 1505 - Y30R

S 3010 - G40Y

S 1010 - Y40R

S 1502 - Y50R

4201 - Y89R

S 3005 - G50Y

S 3010 - G40Y

S 0505 - Y30R

0502 - G32Y

S 1515 - Y

S 2005 - G70Y

S 2010 - G60Y

ZOCCOLATURA

METALLI

S 4005 - Y80R

S 5010 - Y10R

S 4005 - Y20R

S 3005 - Y80R

S 3010 - Y10R

S 5010 - Y50R

6006 - Y18R

S 6005 - Y80R

4201 - Y89R

S 2005 - R80B

6715 - G44Y

S 1502 - B

COLORI PER GLI ELEMENTI DI SFONDO ESTERNI

ROSATI

S 3050-Y90R	S 4040-Y80R	S 3030-Y40R	S 1005-Y70R	S 1510-Y80R			S 2040-Y30R	
S 3040-Y70R		S 3030-Y40R	S 0300-N	S 1005-Y80R	S 1515-Y80R		S 2030-Y30R	

PIGMENTO DELLA CALCE

S 1505- Y60R	S 1010 - Y30R	S 1505 - Y30R	S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y				
S 1002 - Y50R	S 0505 - Y50R	S0804- Y30R	S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y	S 0515 - Y30R	S 0520 - Y30R	S 1020 - Y30R	S 2020 - Y20R
S 0603 - Y60R	S 0603 - Y40R	S 0300-N						

VERDE

COLORI PER ELEMENTI DI DETTAGLIO E FINITURE

SISTEMI OSCURANTI

7312 - G25Y	4009 - Y29R	S 4010 - Y10R	S 2502 - Y
S 5010 - G10Y	S 2010 - Y40R	S 3010 - Y	S 1002 - Y50R
		S 1505 - Y30R	S 3010 - G40Y

SERRAMENTI

S 1010 - Y40R	S 1502 - Y50R	4201 - Y89R	S 3005 - G50Y	S 3010 - G40Y
S 0505 - Y30R	0502 - G32Y	S 1515 - Y	S 2005 - G70Y	S 2010 - G60Y

ZOCCOLATURA

	S 4005 - Y20R
	S 5010 - Y50R

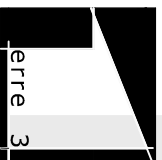
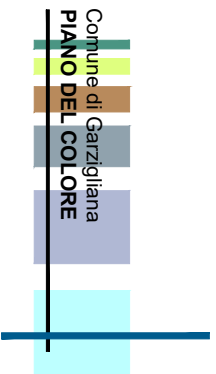
METALLI

6006 - Y18R	S 6005 - Y80R	4201 - Y89R	S 2005 - R80B
6715 - G44Y			S 1502 - B

ALLEGATO 4

Catalogo sinottico degli interventi consigliati

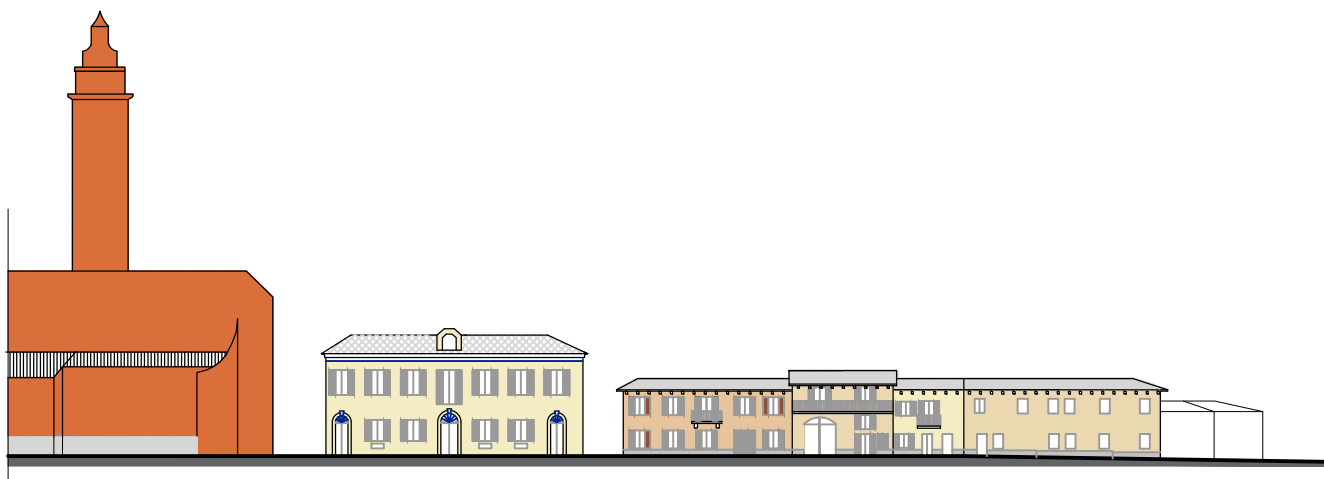
ALLEGATO 4 - catalogo sinottico degli interventi consigliati



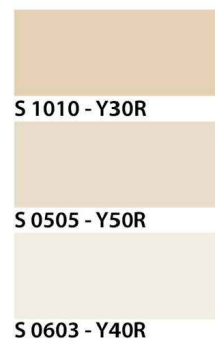
STATO ATTUALE - PIAZZA VITTORIO VENETO



PROPOSTA CROMATICA - PIAZZA VITTORIO VENETO



gradazioni di colori



Mantenere attraverso l'uso del colore la distinzione fra le cellule edilizie originarie;
Scegliere tinte in gradazione con gli edifici adiacenti.



se l'edificio è inalterato (non ha subito interventi in epoca recente) la scelta cromatica dovrà essere effettuata sulla base di un'analisi cromatico-stratigrafica delle parti tinteggiate e decorate, privilegiando la scelta dei colori originali ed è fatto obbligo di conservare gli elementi architettonici di facciata e l'apparato decorativo a livello sia formale, sia materico;





NO



NO



SÌ

ALLEGATO 4 - catalogo sinottico degli interventi consigliati



NO

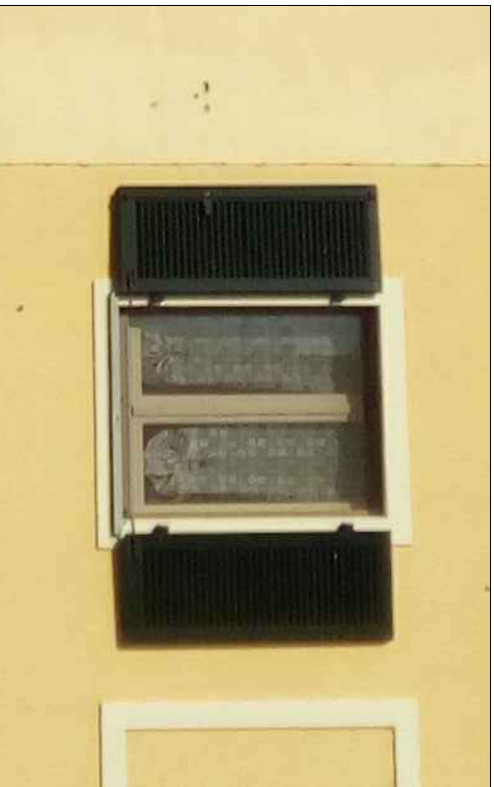


NO



SI

ALLEGATO 4 - catalogo sinottico degli interventi consigliati



SI



NO

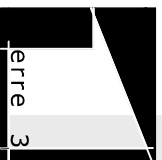
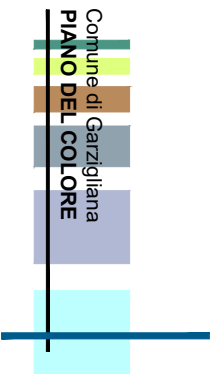


NO

ALLEGATO 5

Modello per la Richiesta di nulla osta e Modulo Colore

ALLEGATO 5 - Modello per la Richiesta di nulla osta e Modulo Colore



Marca da bollo

AI COMUNE
di GARZIGLIANA (TO)
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 10060
Garzigliana (TO)

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA OSTA E MODULO COLORE

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____ (proprietario/amministratore),
con sede in _____ tel _____,
partita IVA o C.F. (obbligatorio) _____

PRESENTA DOMANDA DI TINTEGGIATURA

Relativo all'edificio sito in via/reg/ _____ n _____
riferimento catastale _____

DICHIARA CHE

- per l'edificio è stato richiesto il Permesso di Costruire _____ in data _____;
- per l'edificio è stata presentata S.C.I.A. in data _____;
- per l'edificio è stata presentata C.I.L.A. in data _____;
- La Commissione Locale per il Paesaggio in data _____ ha espresso parere favorevole al progetto allegato;
- le opere saranno realizzate
- In proprio _____
- dall'Impresa _____ con sede in _____
tel _____ partita IVA o C.F. _____;
- il professionista incaricato è: _____ con sede in _____
partita IVA o C.F. _____

ALLEGA

- modulo colore debitamente compilato;
- n° _____ fotografie a colori dell'edificio in oggetto;
(almeno due con diversi punti di ripresa, formato minimo 10x15 ed eventuale bozzetto)

Garzigliana Li, _____

FIRMA _____

Si allega:

Ricevuta versamento dei diritti di segreteria;

Documenti di identità del richiedente in corso di validità

MODULO COLORE

ELEMENTI ARCHITETTONICI	TINTE ATTUALI	TINTE PROPOSTA
----------------------------	---------------	----------------

FONDO		
FACCIATA ESTERNA		
<i>FACCIATA CORTILE</i>		
<i>FRONTESPIZIO</i>		
<i>SFONDATI, LOGGE, BALCONI</i>		

RILIEVI		
ZOCCOLATURA		
<i>BASAMENTO</i>		
<i>BALAUSTRE E BALCONI</i>		
<i>SOTTOBALCONI</i>		
<i>MODIGLIONI</i>		
<i>FRONTALINI</i>		
<i>CORNICI</i>		
<i>LESENE, SEMICOLONNE</i>		
<i>FASCE MARCAPIANO</i>		
<i>MARCADAV.</i>		
<i>CORNICIONE</i>		
<i>VOLTE</i>		

SERRAMENTI		
-------------------	--	--

SISTEMI OSCURANTI		
--------------------------	--	--

MATERIALI LAPIDEI E RIVESTIMENTI		
---	--	--

RINGHIERE		
------------------	--	--

BALCONI		
----------------	--	--

data inizio lavori _____ durata prevista(gg) _____

note:

- devono essere allegate fotografie a colori dell'edificio in oggetto
- le proposte del richiedente sono indicative, i colori sono subordinati al parere dell'ufficio tecnico

Garzigliana, li _____

firma il richiedente